

## *Badge di cantiere*

### *Novità 2026 e indicazioni operative*

*Gentile Cliente,*

con il recente intervento normativo in materia di sicurezza sul lavoro (D.L. 159/2025, convertito in Legge 198/2025) è stato introdotto il **nuovo sistema di identificazione dei lavoratori nei cantieri**, comunemente definito **badge di cantiere**.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle attività da considerare.

### 👉 **Cos'è il badge di cantiere**

Il badge di cantiere rappresenta un'evoluzione del tradizionale tesserino di riconoscimento già previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Le principali novità riguardano:

- l'introduzione di un **codice univoco anticontraffazione**;
- la possibilità di utilizzo anche in modalità digitale;
- l'integrazione con sistemi informativi (es. SIISL) per la gestione dei dati dei lavoratori.

Il sistema è finalizzato a rafforzare:

- la tracciabilità delle presenze in cantiere;
- i controlli su appalti e subappalti;
- la verifica della regolarità dei lavoratori.

### 👉 **Soggetti interessati**

L'obbligo riguarda tutti i soggetti che operano **fisicamente nei cantieri nell'ambito di appalti o subappalti**, sia pubblici che privati.

In particolare, rientrano:

- imprese esecutrici (anche non edili in senso stretto);
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi e artigiani;
- soggetti che accedono al cantiere con carattere operativo e continuativo.

Non rileva la qualifica formale (impresa o professionista), ma la **presenza operativa in cantiere**.

Restano invece, in linea generale, esclusi:

- i professionisti e consulenti che non svolgono attività in cantiere.

Per alcune figure tecniche (es. direttori lavori, coordinatori per la sicurezza), l'applicazione dell'obbligo va valutata caso per caso in funzione dell'effettiva presenza operativa.

È inoltre prevista la possibilità di estensione dell'obbligo ad ulteriori settori ad alto rischio, con successivi provvedimenti attuativi.

## 👉 Stato attuale (aggiornamento 2026)

La norma è già in vigore, ma la **piena operatività del badge digitale** è subordinata all'emanazione dei decreti attuativi (attesi nel corso del 2026).

Ad oggi resta **obbligatorio il tesserino di riconoscimento tradizionale** previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

## 👉 Contenuto e modalità operative

Il badge dovrà contenere almeno:

- dati identificativi del lavoratore;
- datore di lavoro;
- eventuali qualifiche e formazione;
- codice identificativo univoco.

Il sistema potrà essere realizzato:

- in formato **fisico (tesserino)**, già oggi obbligatorio;
- in formato **digitale**, attraverso applicazioni o piattaforme interoperabili (es. sistemi collegati al SIIISL).

Nella configurazione attesa, il badge sarà parte di un sistema integrato che potrà consentire:

- identificazione del lavoratore tramite QR code o tecnologie analoghe;
- registrazione degli accessi in cantiere;
- tracciamento delle informazioni relative a formazione e posizione lavorativa.

Le modalità operative di dettaglio saranno definite dai decreti attuativi attesi nel corso del 2026.

Non è quindi richiesto, allo stato attuale, dotarsi di specifici strumenti digitali; è però opportuno organizzare correttamente i dati dei lavoratori in vista della futura integrazione.

## 👉 Sanzioni

Resta confermato il regime sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente:

- sanzione amministrativa **da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore** in caso di mancata dotazione del tesserino o del badge.

(con possibile estensione ai nuovi ambiti individuati dai decreti attuativi).

### 👉 Cosa fare subito (fase transitoria)

- verificare che **tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati di tesserino** conforme e correttamente aggiornato;
- verificare e, se necessario, aggiornare dati e fotografie;
- organizzare in modo strutturato le informazioni dei lavoratori (anagrafica, formazione e abilitazioni);
- informare il personale sulle novità in arrivo.

Questa fase è particolarmente rilevante anche ai fini di eventuali controlli ispettivi.

### 👉 Attenzione operativa

Si segnala che la disciplina in esame non è limitata alle sole imprese edili, ma riguarda **l'intera filiera degli appalti**.

In particolare:

- l'obbligo può riguardare anche imprese non edili che operano in cantiere;
- possono essere coinvolti lavoratori autonomi e figure tecniche operative;
- i controlli ispettivi risultano sempre più orientati verso appalti e subappalti.

È pertanto opportuno verificare attentamente la propria posizione anche in presenza di attività accessorie o marginali svolte in cantiere.

Restiamo a disposizione per la verifica della situazione aziendale, per il supporto nell'adeguamento documentale e per fornire aggiornamenti non appena saranno pubblicati i decreti attuativi.

Cordiali saluti,

Bergamo, 09 aprile 2026

*Studio SGA*